



Ris.mun.no. 4957/2019

Messaggio municipale no. 1482 concernente l'adozione di un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti

Gentile Signora Presidente, Signori Consiglieri comunali,

sulla base del MM 1428 del 17 gennaio 2017 il Consiglio comunale, nella seduta del 28 marzo 2017, ha adottato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti, regolamento entrato in vigore il 4 settembre 2017.

A seguito di alcune modifiche della legislazione federale e cantonale in materia, si rende necessaria una nuova modifica del Regolamento. La revisione proposta con il presente Messaggio si fonda sostanzialmente su un modello cantonale redatto dall'Ufficio rifiuti e siti inquinati.

I. Il quadro giuridico di riferimento

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) impone ai Cantoni l'obbligo di smaltire - in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale (art. 30 cpv. 3 LPAmb) - tutti i *rifiuti urbani*, ovvero quelli provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di composizione analoga (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti), ai quali si aggiungono i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Gli *altri rifiuti*, quali ad esempio quelli dell'industria, dell'artigianato e del commercio, vanno per contro smaltiti direttamente dal detentore (art. 31c LPAmb).

Nel Cantone Ticino la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005. L'art. 17 cpv. 1 LALPAmb stabilisce che i comuni provvedono in particolare ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani (lett. a), ad organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento (lett. b), nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (lett. c). I comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni, o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati, (cpv. 2) e disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

I costi di smaltimento dei rifiuti devono di principio essere sostenuti dal detentore (art. 32 LPAmb). Questa norma, che concretizza il principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb, è completata dall'art. 32a cpv. 1 LPAmb. L'art. 32a cpv. 1 LPAmb sancisce che i Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati (a); dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti (b); degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti (c); degli interessi (d); degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio (c).

Riguardo all'obbligo di considerare il tipo e la quantità dei rifiuti (lett. a), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non vi è la necessità di ripartire i costi esclusivamente in proporzione alla quantità: l'importante è che la tassa presenti un rapporto con il valore oggettivo della prestazione o del vantaggio per il contribuente. Per il resto, un certo schematismo è sempre stato considerato ammissibile (DTF 129 I 290 consid. 3.2 pag. 296).

II. Le principali modifiche

In generale le modifiche concernono adeguamenti di forma e di contenuto al diritto superiore cantonale e federale.

Vi esponiamo di seguito le principali novità introdotte nel nuovo regolamento.

1. Tassa base (art. 16)

La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente: a) quelli amministrativi e del personale; b) di informazione e sensibilizzazione; c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate; d) di investimento ed e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotto.

Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali fruiscono dei servizi comunali.

Il Municipio vi sottopone una proposta di modifica per quanto concerne la suddivisione della tassa base per le persone giuridiche. Anziché una suddivisione in tre categorie si prevede ora una ripartizione in due categorie, ossia utenti con produzione di rifiuti medio-bassa e utenti con produzione di rifiuti medio-alta.

La suddivisione e le tasse per le economie domestiche rimangono per contro invariate.

2. Tassa sul quantitativo (art. 17)

La tassa sul quantitativo corrisponde alla tassa sul sacco. Rispetto al Regolamento vigente l'unica revisione concerne gli importi minimi e massimi, che non sono più stabiliti nel Regolamento ma che saranno determinati sulla base dei limiti fissati dal Cantone (art. 18b LALPAmb).

3. Utenti autorizzati (art. 10)

Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali, disposizione già prevista nell'attuale versione del Regolamento.

4. Manifestazioni ed eventi (art. 8)

Il 17 giugno 2019 il Partito Socialista ha presentato una mozione per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste. Si tratta di una tematica vieppiù d'attualità e che probabilmente sarà nel breve-medio termine oggetto di regolamentazione a livello cantonale e federale.

Al fine di dar seguito alle intenzioni della mozione, si propone l'introduzione di un nuovo articolo dal seguente tenore:

¹In caso di manifestazioni e eventi su suolo pubblico, soggetti ad autorizzazione, il Municipio promuove l'uso di stoviglie e posate riutilizzabili multiuso o, in alternativa, di quelle monouso compostabili e riciclabili.

²Gli organizzatori delle manifestazioni devono provvedere ad una corretta separazione dei rifiuti, che tenga conto delle tipologie di raccolta separata promosse dal Comune.

5. Raccolta delle plastiche miste

Il Municipio si è chinato sull'ipotesi di raccolta delle plastiche miste provenienti dalle economie domestiche, raccolta oggetto di alcuni progetti pilota.

Sulla base di una direttiva del 15 luglio 2019 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, che alleghiamo al presente messaggio, l'Esecutivo ha deciso di soprassedere per il momento a tale raccolta, attendendo gli sviluppi del progetto pilota della Città di Bellinzona, progetto seguito dal Dipartimento del Territorio.

III. Conclusioni


Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:

1. E' adottato il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità cantonale.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

- Allegati:**
- Allegato 1 “Testo in vigore”
 - Allegato 2 “Nuovo Regolamento”
 - Allegato 3 “Scritto del 15 luglio 2019 della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo”

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Basi legali

La base legale del presente regolamento è rappresentata dalla Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brissago.

² Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti presenti sull'intero territorio cittadino.

³ Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Brissago sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica.

Art. 3

Principi

¹ Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Municipio promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

³ Il Municipio favorisce in particolare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.

Art. 4

Competenze

¹ Il Municipio organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

² L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che emana le necessarie ordinanze di applicazione.

³ Il Municipio può svolgere i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

⁴ Per casi particolari il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le disposizioni fissate dall'Esecutivo.

⁵ Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Art. 5

Categorie di rifiuti

¹ Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti, che presentano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici provenienti da attività di beni e servizi.

² Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) rifiuti domestici: rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti ingombranti domestici: rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) rifiuti raccolti separatamente: rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

³ Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.

⁴ Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

⁵ Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 6

Compiti del Comune

¹ Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;

- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) provvede alla posa di cestini per i rifiuti in piazze pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge una promozione della corretta gestione dei rifiuti e delle modalità di riciclaggio;
- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

² Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei cassonetti di sua proprietà e in generale di tutta l'infrastruttura per la gestione dei rifiuti.

Art. 7

Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

¹ I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati nei punti di raccolta organizzati dal Comune, secondo le modalità indicate dal Municipio.

² Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Essi non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.

³ Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli a proprie spese presso un'azienda autorizzata.

⁴ I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali. Essi possono essere consegnati nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.

⁵ I rifiuti speciali o i rifiuti soggetti a controllo devono essere smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁶ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie che secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente sul territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente regolamento. L'obbligo della consegna è esteso anche ai proprietari e/o affittuari di terreni.

⁷ Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare ed eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno. In questo caso la tassa annua è determinata di volta in volta.

⁸ Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁹ Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

Art. 8

Divieti

¹ È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.

² È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.

³ È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.

⁴ Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

⁵ Nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale sulla pubblica via, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

CAPITOLO II

Organizzazione dello smaltimento pubblico

Art. 9

Raccolta dei rifiuti
domestici

¹ Il Municipio stabilisce il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi quartieri. La raccolta viene eseguita tramite imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

² Non è consentito il deposito di rifiuti di qualsiasi natura, nemmeno in sacchi ufficiali, su marciapiedi e/o nelle pubbliche vie.

³ Qualora, per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità, singole zone o proprietà non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel contenitore più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.

⁴ Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.

⁵ In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo

le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.

⁶ Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 10

Scarti vegetali e biomasse

¹ I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati nei centri di raccolta.

² Il Municipio emana disposizioni per il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 11

Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nel Comune e dalle aziende con sede a Brissago e autorizzate a far capo a questi servizi.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.

³ Gli scarti vegetali, derivati da proprietà situate nel Comune, possono essere depositati nei luoghi di raccolta comunale.

⁴ I giardinieri e le ditte per la manutenzione di giardini e terreni non possono depositare gli scarti vegetali nei luoghi di raccolta comunale.

Art. 12

Imballaggi, contenitori e esposizione

¹ I rifiuti urbani devono essere depositati esclusivamente nei punti o nei contenitori di raccolta designati dal Comune.

² Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri a settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti.

⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 13

Punti di raccolta

¹ Possono usufruire dell'ecocentro e dei punti di raccolta decentralizzati, nonché delle azioni puntuali legate al riciclaggio:

- a) i cittadini residenti sul territorio del Comune;
- b) i proprietari di residenze secondarie o cantine ubicate sul territorio del Comune;
- c) le aziende aventi sede sul territorio cittadino, limitatamente ai rifiuti che non provengono direttamente dall'attività produttiva o commerciale, come ad esempio lattine e PET prodotto dal proprio personale.

² Le ditte di trasloco o di pulizia e gli artigiani possono consegnare piccole quantità di materiale per conto terzi, aventi comunque diritto ai sensi del cpv. 1. Se richiesto, devono rilasciare una dichiarazione scritta che confermi la provenienza del materiale che intendono consegnare.

Art. 14

Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:

- a) gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- b) gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- c) gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
- d) apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
- e) stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
- f) i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
- g) tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
- h) sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
- i) veicoli da rottamare e loro componenti;
- j) rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
- k) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- l) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
- m) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- n) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- o) i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- p) residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- q) coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
- r) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- s) i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri,
- t) latrine, nonché il letame;

- u) le gomme e gli pneumatici,
- v) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- w) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- x) i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
- y) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
- z) le emulsioni e le miscele bituminose;
- aa) i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- bb) medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
- cc) carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
- dd) taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

² I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.

³ In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

Art. 15

¹ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.

CAPITOLO III

Tasse di utilizzazione

Art. 16

¹ Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti (tassa sul sacco).

² La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti.

³ Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

Copertura dei costi

Assoggettamento

Art. 17

¹ Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, residenti nel Comune e tutte le persone fisiche e giuridiche, i commerci e gli enti con sede nel Comune o che svolgono qualsiasi attività nel Comune.

² Non sono concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.

³ Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.

Determinazione delle tasse

Art. 18

¹ Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse entro i limiti fissati nei capoversi seguenti.

² La tassa base è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- a) economia domestica persona sola
min. fr. 70.00 / max. fr. 140.00
- b) economia domestica due o più persone
min. fr. 90.00 / max. fr. 250.00
- c) residenze secondarie
min. fr. 90.00 / max. fr. 250.00
- d) economie domestiche esenti dal pagamento dell'IC
esenti
- e) residenze ai monti di persone domiciliate nel Comune
esenti
- f) utenti con una produzione di rifiuti minima, quali per esempio uffici commerciali e professionali, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:
min. fr. 100.00 / max. fr. 300.00
- g) utenti con una produzione di rifiuti media, quali per esempio esercizi pubblici, negozi, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, giardinieri, ecc.), farmacie e negozi:
min. fr. 200.00 / max. fr. 800.00
- h) utenti con una produzione di rifiuti forte, quali per esempio industrie, fabbriche, banche, ospedali, case per anziani, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:
min. 600.00 / max. 2'000.00

³ La tassa causale per i rifiuti urbani non riciclabili, per sacco o contenitore, è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- a) sacco da 17l
min. fr. 0.60 / max. fr. 1.80
- b) sacco da 35l
min. fr. 1.00 / max. fr. 2.80
- c) sacco 60l

min. 1.80 / max. 5.10

d) sacco da 110l

min. fr. 2.90 / max. fr. 7.50

e) contenitore da 600 o 800 litri, rifiuti non pressati, sigillo ufficiale per contenitore e per volta

min. fr. 20.00 / max. fr. 60.00

⁴ La tassa causale per scarti vegetali e biomasse consegnati dalle economie domestiche è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

a) contenitore da 120l

min. fr. 50.00 / max. fr. 150.00 all'anno

b) contenitore da 240l

min. fr. 100.00 / max. fr. 250.00 all'anno

c) contenitore da 660l / 800l

min. fr. 400.00 / max. fr. 800.00 all'anno

d) fascine lunghezza max. 120 cm, diametro 30 cm e peso 25 kg

min. fr./pz. 1.00 / max. fr./pz. 5.00

e) consegna diretta al centro di raccolta per quantitativi che superano i 2mc

min. fr. 50.00/mc - / max. fr. 100/mc

Art. 19

Esigibilità

¹ La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.

² Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.

³ La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.

⁴ Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Art. 20

Rimedi giuridici

¹ Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Le decisioni su reclamo possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³ Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO IV

Norme esecutive e finali

Art. 21

Provvedimenti e misure di esecuzione

¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse.

² Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

³ Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

Art. 22

Controlli

¹ Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

² Il Comune può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 23

Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 24

Disposizioni penali e multe

¹ Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di fr. 10'000.00 a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni, riservate le leggi speciali.

²La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli articoli 147 a 150 LOC.

Art. 25

Abrogazioni

Il Regolamento comunale sui rifiuti del 1° gennaio 2001 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.


Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.


PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente



(E. Dellagiacomà)

Il Segretario



(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.03.2017.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 29.03.2017 e il 09.05.2017.

Approvato dal Consiglio di Stato il 04.09.2017.



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brissago nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi

¹La gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Compiti del Comune

¹Il Comune provvedere alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Definizioni

Art. 4

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono in particolare considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per la loro dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali e aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5

Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati nei punti di raccolta comunale e/o presso i centri di raccolta, secondo le modalità fissate dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali o i rifiuti soggetti a controllo devono essere smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Eccezioni e modalità
particolari di consegna

Art. 6

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e non può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7

Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) gettare o abbandonare rifiuti di ogni natura in aree pubbliche o private, anziché depositarli negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano colmi. In tali casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).

Art. 8

Manifestazioni ed eventi

¹In caso di manifestazioni e eventi su suolo pubblico, soggetti ad autorizzazione, il Municipio promuove l'uso di stoviglie e posate riutilizzabili multiuso o, in alternativa, di quelle monouso compostabili e riciclabili.

²Gli organizzatori delle manifestazioni devono provvedere ad una corretta separazione dei rifiuti, che tenga conto delle tipologie di raccolta separata promosse dal Comune.

CAPITOLO II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9

Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa stabilisce segnatamente:

- a) per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- b) le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10

Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.

³La consegna di scarti vegetali nei centri di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche. Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali appoggiandosi ad un impianto di compostaggio autorizzato.

⁴La possibilità di consegna di rifiuti solidi ingombranti nei punti e/o centri di raccolta comunale è definita tramite ordinanza.

Art. 11

Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce tramite ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri a settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12

¹Sono in particolare escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti

Art. 13

¹I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 14

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III**Finanziamento**

Principio

Art. 15

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e tasse causali (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

³Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 16

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria. Resta riservato il caso in cui la residenza secondaria è affittata a terzi o altrimenti concessa in uso. In tal caso è prelevata l'usale tassa base anche per la residenza secondaria.

⁴Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare annuo della tassa base (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Residenza primaria, per persona sola	70.00	140.00

Residenza primaria, per due o più persone	90.00	250.00
Residenze secondarie	90.00	250.00
Residenze esenti dal pagamento dell'imposta cantonale	Esente	Esente
Utenti con una produzione di rifiuti medio-bassa, quali uffici commerciali e professionali, magazzini, esercizi pubblici, negozi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani, farmacie, banche, etc.	100.00	300.00
Utenti con una produzione di rifiuti medio-alta, quali per esempio alberghi industrie, fabbriche, ospedali, case per anziani, istituti, grandi magazzini, centri commerciali	300.00	1000.00

Art. 17

Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotto ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA esclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18

Altre tasse causali

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio fissa una tassa entro i seguenti limiti (IVA esclusa):

Genere	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Contentitore da 120l	50.00/anno	150.00/anno
Contentitore da 240l	100.00/anno	250.00/anno
Contentitore da 660l o 800l	400.00/anno	800.00/anno
Fascine lunghezza max. 120cm, diametro 30cm e peso 25kg	1.00/pezzo	5.00/pezzo
Consegna diretta al centro di raccolta per quantitativi che superano i 2mc	50.00/mc	100/mc

²Tale tassa è prelevata secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 19

Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla scadenza del termine di cui al cpv. 2. È inoltre dovuta una tassa amministrativa di CHF 50.00 per la diffida di pagamento.

CAPITOLO IV

Norme esecutive e finali

Art. 20

Provvedimenti e misure di esecuzione

¹Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- f) le modalità di consegna presso i punti e i centri di raccolta.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed in generale è autorizzato ad adottare tutte le misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vegli affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 21

Controlli

¹Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Comune.

²Per evitare abusi o danneggiamenti, nonché punire eventuali contravvenzioni, i punti e/o centri di raccolta possono essere dotati di

- Art. 22**
- Contravvenzioni e multe ¹Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione.
²La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. della LOC.
- Art. 23**
- Rimedi giuridici ¹Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.
²Le decisioni su reclamo e ogni altra decisione del Municipio possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- Art. 24**
- Entrata in vigore ¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.
²Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 28 marzo 2017 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

(Emy Jelmoni)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX.
 Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il XXX e il XXX.
 Approvato dalla Sezione degli enti locali il XXX

Ufficio della prevenzione dei rumori
 Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
 Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo
 Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
 Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
 Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi
 Ufficio del monitoraggio ambientale
 Palazzo amministrativo 3
 Via Franco Zorzi 13
 telefono 091 814 29 71
 fax 091 814 29 79
 e-mail dt-spaas@ti.ch
 Funzionario M. Togni
 incaricato

Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento del territorio
 Divisione dell'ambiente

**Sezione per la protezione dell'aria,
 dell'acqua e del suolo
 6501 Bellinzona**

telefono +41 91 814 29 15
 e-mail mauro.togni@ti.ch

A tutti i Comuni del Cantone Ticino

Bellinzona 15 luglio 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentili signore,
 Egregi signori,
 Lodevole Municipio,

con la presente intendiamo richiamare la vostra attenzione sul tema estremamente attuale della gestione dei rifiuti, cui tutti, Cantone e Comuni, da tempo prestiamo particolare impegno e cura.

A questo proposito basti ricordare che lo scorso 27 novembre il Consiglio di Stato ha adottato un importante documento strategico-operativo per gli addetti ai lavori, il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) 2019-2023.

È noto che in Ticino sono in corso diversi progetti pilota nell'ambito della raccolta delle plastiche miste provenienti dalle economie domestiche. Tramite questo scritto desideriamo, da un lato, esprimere la nostra soddisfazione rispetto all'impegno e all'interesse dimostrati dai Comuni verso un tema centrale per la sostenibilità ambientale e per il benessere della popolazione e, dall'altro, teniamo a condividere alcune considerazioni che riteniamo utili per operare con un'ancora maggiore cognizione di causa, ottimizzando e razionalizzando energie e investimenti, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'economia del nostro Cantone.

Dal 2004 il deposito di rifiuti in discariche a cielo aperto è vietato in Svizzera. Le plastiche miste – ad oggi raccolte principalmente con i rifiuti solidi urbani RSU (vale a dire nel sacco dei rifiuti) – vengono convogliate presso un termovalorizzatore che ne ricava energia elettrica e termica. Si tratta di una via di smaltimento ritenuta sicura, che limita la possibile dispersione delle plastiche nell'ambiente.

L'eterogeneità delle materie plastiche non ne facilita il riciclaggio per un loro riutilizzo; basti pensare che un gruppo di lavoro svizzero costituitosi recentemente (*Allianz Design for Recycling Plastic*) ne ha individuato ben 125 tipologie differenti sugli scaffali della grande distribuzione. Seppur in costante sviluppo, lo stato della tecnica ancora oggi non garantisce la sostenibilità ambientale e finanziaria per la raccolta delle plastiche e per il loro riciclaggio. Attualmente in Svizzera l'unica tipologia di plastica con un'economia circolare chiusa, ben definita e finanziariamente sostenibile, è quella delle bottiglie per bevande in PET per il tramite dell'Associazione PET Recycling Schweiz (www.prs.ch); infatti, la raccolta, lo smistamento e la produzione avvengono interamente su suolo Svizzero (v. allegati da rapporto KuRVe).

Il recente studio KuRVe "Riciclaggio e valorizzazione delle materie plastiche" (2017), demandato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha analizzato le varie tipologie di raccolta separata della plastica giungendo alle seguenti conclusioni:

- allo stato attuale della tecnica è possibile riciclare solo un'esigua parte delle plastiche raccolte separatamente (v. fonte UFAM: la bassa percentuale è legata principalmente alla scarsa qualità del materiale raccolto);

-
- i prodotti che ne derivano sono di qualità inferiore rispetto al materiale di partenza (si tratta quindi di *downcycling* e non di *recycling*);
 - i sistemi di raccolta separata che meglio permettono un riciclaggio di qualità operano in sinergia con i responsabili della distribuzione dei prodotti sul mercato (v. possibilità di riconsegna presso i punti vendita di flaconi e imballaggi);
 - tutti i sistemi valutati comportano costi di riciclaggio in media 3 volte superiori rispetto allo smaltimento presso i termovalorizzatori;
 - il vantaggio ecologico della raccolta separata delle plastiche miste, rispetto al loro smaltimento presso i termovalorizzatori, è modesto. La situazione nel Canton Ticino è inoltre aggravata dalle distanze dai siti di trattamento e riciclaggio, per cui i trasporti potrebbero costituire un fattore rilevante nel bilancio ecologico ambientale del riciclaggio delle plastiche.

Conformemente a questi risultati, in attesa di sviluppi tecnologici che permettano di rendere questa pratica più efficiente, l'UFAM sconsiglia la raccolta separata delle plastiche miste provenienti dall'economia domestica e pone l'accento sulla riduzione alla fonte di questi materiali, invitando ad esempio i produttori a valutare la diminuzione degli imballaggi secondari.

A fronte di quanto illustrato il Dipartimento del territorio ha deciso di accompagnare la città di Bellinzona nel progetto pilota inerente alla raccolta delle plastiche miste provenienti dalle economie domestiche mediante uno specifico sacco a pagamento, facendosi parte attiva nelle fasi di monitoraggio e di verifica. Al progetto, avviato la scorsa primavera, farà seguito un dettagliato rapporto finale (eco bilancio) comprensivo di tutti gli aspetti ambientali e finanziari. In questo modo sarà possibile ottenere dei risultati mirati rispetto alla realtà locale e geografica del Cantone Ticino. Una volta analizzati attentamente e comparati allo scenario attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani, i dati potranno evidenziare se sia o meno opportuno, e in quale maniera, demandare ai Comuni la raccolta delle plastiche miste.

Vi invitiamo dunque a voler attendere i risultati del progetto sopra menzionato, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi necessari per vagliare le soluzioni più idonee e agire in modo ponderato. Si ritiene infatti che l'introduzione di un sistema di raccolta misto possa risultare inefficiente e generare confusione, rivelandosi di fatto controproducente a livello ambientale e finanziario, con costi non indifferenti per gli Enti locali e per i cittadini, senza che questo sia bilanciato dalla garanzia di qualità e di effettivo riciclaggio.

Cogliamo l'occasione per anticiparvi che in autunno (seguiranno dettagli) il DT organizzerà un incontro con gli Enti locali volto a fornire maggiori informazioni su questo tema specifico, come pure su altri aspetti legati alla gestione dei rifiuti.

Desideriamo infine rammentare che a fronte di una sempre maggiore efficienza nell'ambito del riciclaggio, un uso consapevole e il più possibile sostenibile di materiali in plastica è il primo e il più importante passo per salvaguardare la salute ambientale e della popolazione, nonché ridurre i costi associati allo smaltimento.

Vogliate gradire l'espressione dei nostri più cordiali saluti.

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Il Capo Ufficio



Dr. Mauro Togni




Figura 7: Composizione del beneficio ambientale dei sistemi di raccolta della plastica presi in considerazione (per la definizione v. il glossario). A titolo di confronto sono inoltre riportati il beneficio ambientale della PET Recycling Schweiz e quello della frazione della plastica del Geber Sack in Germania.

4.3 Eco-efficienza SEBI*




Figura 8: Eco-efficienza dei sistemi esaminati (per la definizione v. il glossario) per ogni tonnellata di materiale raccolto

La massima eco-efficienza, vale a dire il massimo SEBI* dei sistemi di raccolta della plastica, è raggiunta con 3'500 eUCE/CHF da PET Recycling Schweiz, seguita dalla raccolta differenziata di bottiglie in polietilene. È evidente che la maggior parte delle raccolte miste di plastiche eterogenee presenta una eco-efficienza minore rispetto alla raccolta differenziata delle bottiglie in PE. I parametri SEBI* riferiti ai sistemi di raccolta di materie plastiche esaminate rientrano tutti nella fascia 700 – 1'800 eUCE/CHF e sono pertanto da 2 a 5 volte meno efficienti rispetto al sistema della PET Recycling Schweiz (Figura 8).